

ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Il Dipartimento di Management della Sapienza Università di Roma (di seguito denominato Dipartimento) con sede in Roma, Via del Castro Laurenziano 9 - 00161, Partita IVA 02133771002 e Codice Fiscale 80209930587 rappresentato dal Direttore pro tempore, Prof. Alberto Pastore (PEC direttore.management@cert.uniroma1.it)

E

Intellera Consulting S.p.A. con sede legale Milano (MI) – 20124, Via Gaetano de Castillia 23, Codice Fiscale e Partita IVA 11088550964, iscritta alla CCIAA di Milano Monza Brianza Lodi al n. 11088550964, PEC: intellera@pec-intelleraconsulting.com, in persona del dott. Alessandro La Rosa, nato a Roma il 09/09/1973, domiciliato per la carica presso la sede legale, Codice Fiscale LRSLSN73P09H501D in qualità di Partner della società,

nel seguito denominate singolarmente come “Parte” e congiuntamente come le “Parti”

PREMESSO CHE

- il Dipartimento ha competenze specifiche in materia di management, gestione dell'impresa e delle organizzazioni, bancaria e finanza, scienze merceologiche e tecnologie della produzione;
- Intellera Consulting S.p.A., società di management consulting operante nel mercato pubblico e privato, è leader nell'ambito dei servizi professionali altamente qualificati ad Amministrazioni Pubbliche nazionali ed internazionali;
- l'Intellera Innovation Centre è l'area di competenze di Intellera Consulting che sviluppa metodologie e progettualità in ambito innovation management, open innovation, technology transfer, digital transformation con clienti in ambito pubblico e privato;
- le Parti sono interessate ad una reciproca collaborazione, con specifico riferimento alle tematiche del management dell'innovazione, della sostenibilità, della trasformazione digitale ed alle possibili applicazioni nell'ambito del settore pubblico;
- il Dipartimento ha approvato la stipula del presente Accordo Quadro nella seduta del 23 novembre 2022.

Tali premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto dell'Accordo Quadro

Con il presente Accordo Quadro, e per tutta la durata in esso prevista, le Parti prevedono una collaborazione concernente attività di formazione, di divulgazione, di ricerca e terza missione con specifico riferimento ai seguenti ambiti:

- Innovation Management;
- Sostenibilità;
- Digital Transformation;
- Open Innovation e Technology Transfer.

Tali tematiche potranno essere sviluppate con particolare riferimento ad applicazioni nel settore pubblico.

La collaborazione tra le Parti potrà esplicitarsi nelle seguenti attività:

1. partecipazione di professionisti di Intellera Consulting per testimonianze a Corsi e Master universitari organizzati dal Dipartimento;
2. organizzazione di percorsi di recruiting, anche in modalità innovative ed ingaggianti, per favorire opportunità di occupazione qualificata a laureati dell'Università La Sapienza, in particolare, a studenti che svolgeranno tesi di laurea e master presso il Dipartimento;

3. definizione di progetti specifici in ambito ricerca applicata e metodologie innovative da qualificare attraverso successivi Accordi Attuativi di maggiore dettaglio (si veda il successivo Art. 2).

Le attività in oggetto saranno destinate agli studenti di corso in Management delle tecnologie, innovazione e sostenibilità.

Art. 2 – Accordi Attuativi

Nell'ambito del presente Accordo Quadro, le Parti potranno procedere alla stipula di Accordi Attuativi, in cui saranno disciplinati tutti gli aspetti necessari per lo svolgimento di specifiche progettualità (*punto 3 del precedente Art. 1*).

Tali Accordi Attuativi dovranno essere redatti nel rispetto della normativa vigente, delle disposizioni statutarie e regolamentari dell'Università in materia, delle disposizioni statutarie e finalità di Intellera Consulting s.r.l., e dovranno contenere espresso riferimento al presente Accordo Quadro.

Fermo restando quanto già indicato nel presente Accordo Quadro, gli Accordi Attuativi dovranno disciplinare ciascuna attività di collaborazione, caso per caso, includendo tutte le disposizioni necessarie a definire le modalità specifiche della collaborazione tra le Parti. Negli Accordi Attuativi saranno inoltre disciplinati la modalità di utilizzo delle conoscenze, dei risultati acquisiti, della proprietà intellettuale.

Articolo 3 – Comitato tecnico di coordinamento delle attività

Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro le Parti convengono, al fine di assicurare la massima efficacia della collaborazione, di costituire un Comitato tecnico-scientifico (di seguito indicato come "Comitato") espresso dalle Parti, che rimarrà in carica per tutto il periodo di vigenza del presente Accordo, composto da 4 componenti con partecipazione paritetica delle Parti.

Sono demandate al Comitato, le scelte di *governance* e gestione dei rapporti tra le Parti, non già regolate nel presente Accordo Quadro. Le riunioni del Comitato potranno essere condotte in modalità di teleconferenza, secondo quanto autonomamente definito dal Comitato stesso.

Il Dipartimento designa il Prof. Francesco Ricotta quale Responsabile Scientifico dell'Accordo Quadro di collaborazione.

Intellera Consulting S.p.A. designa quale referente dell'Accordo Quadro, il dott. Michele Petrone.

Articolo 4 – Disposizioni finanziarie

Il presente Accordo Quadro non comporta oneri finanziari a carico delle Parti e viene svolto in termini di reciprocità.

Articolo 5 – Validità, durata e rinnovo dell'Accordo Quadro

Il presente Accordo Quadro entra in vigore dalla sottoscrizione tra le Parti (in caso di firma differita dalla data dell'ultima firma apposta) e avrà la durata di 3 (tre) anni.

L'Accordo Quadro potrà essere rinnovato per iscritto, con preavviso di almeno 3 mesi prima della scadenza, mediante scambio di PEC o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno tra le Parti prima della scadenza, per un ulteriore periodo di 3 anni, previa approvazione nei tempi e modi propri di ciascuna Parte.

Gli Accordi Attuativi dovranno essere stipulati entro la scadenza dell'Accordo Quadro. Si intendono validi gli Accordi Attuativi stipulati nel periodo di durata dell'Accordo Quadro, nel caso in cui tali Accordi abbiano una scadenza successiva a quella dell'Accordo Quadro medesimo.

Articolo 6 – Recesso

Ciascuna Parte può liberamente recedere dal presente Accordo Quadro mediante comunicazione da trasmettere all'altra Parte con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC con preavviso non inferiore a sessanta (60) giorni. Il recesso sarà efficace allo scadere del periodo del preavviso, a decorrere dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Sia in caso di recesso che in caso di scadenza del presente Accordo Quadro, le Parti si impegnano fin d'ora a portare comunque a conclusione le attività in corso in virtù dei singoli Accordi Attuativi già stipulati alla data del recesso o della scadenza, salvo quanto eventualmente diversamente disposto negli stessi.

Articolo 7 – Proprietà intellettuale e pubblicazioni



La modalità di presentazione, condivisione, pubblicazione dei risultati viene regolata dalle Parti negli Accordi Attuativi.

Articolo 8 – Segretezza e confidenzialità

Ciascuna Parte è tenuta ad osservare la riservatezza nei confronti di qualsiasi persona o ente non autorizzato dall'altra Parte e a non divulgare le Informazioni Riservate.

Fatto salvo quanto previsto all'art. 7, le Parti si obbligano in ogni caso a mantenere il più ristretto riserbo sulle informazioni riservate di cui siano venute a conoscenza in occasione del presente Accordo Quadro e di cui verranno a conoscenza durante la fase attuativa.

Le Parti si obbligano a garantire il rispetto di quanto indicato nel presente articolo anche da parte dei propri dipendenti, collaboratori, fornitori.

Articolo 9 – Utilizzo del logo

Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Contratto. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università e/o dell'Azienda per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all'azionaria istituzionale, dovrà essere regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università e/o dell'Azienda.

L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto di cui all'art. 2 del presente atto, richiederà il consenso della parte interessata.

Articolo 10 – Trattamento dei dati personali

Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente informate e di acconsentire espressamente che i dati personali forniti, anche verbalmente, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo vengano trattati esclusivamente per le finalità dello stesso e di quanto previsto dal D.Lgs. 30.06.2003, n. 196 come modificato dal D.lgs.101/2018 di adeguamento al Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation – GDPR)". In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, il Dipartimento e L'Istituto, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.

Le Parti dichiarano, infine, di essere informate sui rispettivi diritti ed obblighi sanciti dal GDPR 2016/679.

Articolo 11 – Sicurezza

Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo quadro, le parti si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività in oggetto, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente contratto, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività in oggetto, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

Gli obblighi previsti dall'art.26 del D.Lgs 81/2008 e la disponibilità di dispositivi di protezione individuale (DPI), in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante. Tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

Articolo 12 – referenti e comunicazioni



Ogni comunicazione relativa a o comunque connessa con l'esecuzione del presente Accordo Quadro dovrà essere effettuata mediante i seguenti referenti:

Per il Dipartimento di Management dell'Università La Sapienza di Roma

Prof. Francesco Ricotta

Mail francesco.ricotta@uniroma1.it | Tel: 06/49766412

Per Intellera Consulting S.p.A.:

dott. Michele Petrone

Mail: michele.petrone@intelleraconsulting.com | Tel. 3406070331

Articolo 13 - Spese di registrazione

Il presente accordo, redatto in modalità digitale è soggetto a registrazione ai sensi dell'Art. 4 della tariffa parte seconda, allegata al DPR. 131/1986. Le spese di registrazione faranno carico alla parte richiedente. L'imposta di bollo è dovuta ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, D.P.R. 16/10/1972 n. 642, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura vigente al momento della stipula, e viene assolta in modalità virtuale da "Sapienza" Università di Roma, ai sensi dell'art.15 del D.P.R.672/72, come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

Roma li, 12 dicembre 2022

Per il Dipartimento di Management
Università di Roma La Sapienza
Prof. Alberto Pastore

Per Intellera Consulting spa

Dott. Alessandro La Rosa

Il presente Documento nel suo originale informatico è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.